

(N. 1279)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1981

Inquadramento del personale assunto o transitato nella categoria direttiva prevista dall'ordinamento del personale degli enti pubblici anteriormente al 20 marzo 1975

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è stata dettata la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, prevedendosi le nuove qualifiche e l'inquadramento in esse del personale già in servizio presso detti enti.

Sulla base di tale disciplina, e procedendo ad una meccanica applicazione delle equiparazioni risultanti dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica numero 411, gli enti hanno proceduto all'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche operando una retrocessione dei direttori (primo gradino della categoria direttiva) a collaboratori (gradino apicale della categoria di concetto).

A seguito dell'inquadramento nella qualifica di collaboratore, i direttori si trovano oggi ad esercitare mansioni diverse ed inferiori rispetto a quelle precedentemente ad essi riconosciute (attività di amministrazione atti-

va, estrinsecantesi nell'esercizio di potestà decisoria, sostituita da un'attività soltanto preliminare, istruttoria ed esecutiva, da svolgere in puntuale osservanza delle direttive all'uopo impartite dai funzionari dirigenti).

L'inquadramento dei funzionari nella nuova qualifica è dunque avvenuto in contrasto con la posizione giuridica dagli stessi ricoperta e che comportava lo svolgimento di funzioni di carattere dirigenziale da essi già in precedenza esplicite a tutti gli effetti. Gli stessi, infatti, erano specificatamente qualificati come « dirigenti », godevano di specifica « indennità di rappresentanza e di carica » in considerazione appunto delle proprie funzioni dirigenziali, rappresentavano direttamente all'esterno la « volontà degli enti » esercitando specifici poteri amministrativi per il perseguimento dei fini degli enti medesimi.

Il personale dirigente nel parastato, oggi inquadrato nella « collaborazione », giustamente chiede il ripristino dello *status* giuri-

dico goduto in vigenza della precedente normativa; *status* giuridico sconvolto in quanto — come detto — tale personale, assunto nella categoria dirigenziale con ruolo e organico proprio, con posizione funzionale propria, con trattamento economico adeguato alla posizione giuridico-funzionale propria, si ritrova ora inquadrato nella categoria della « collaborazione » con organico cumulato al personale delle altre qualifiche esecutive, senza la sua posizione funzionale, col trattamento economico del personale di concetto.

Il malcontento della categoria ed il suo stato di frustrazione, col dar vita a cicli continui di scioperi bianchi e di manifestazioni di protesta, hanno determinato una grave disfunzione nell'attività degli enti di appartenenza, per cui non si è lontani dalla

verità se si afferma che una delle concause dei clamorosi ritardi nella erogazione delle prestazioni previdenziali è da riferire proprio a tale abnorme e sostanzialmente ingiusta collocazione degli ex direttori nella « collaborazione ».

La lamentata situazione di detti funzionari, professionalmente qualificati ed indispensabili per garantire l'efficienza e la funzionalità degli enti, può essere sanata con l'approvazione del presente disegno di legge.

Una soluzione, del resto, analoga è stata già adottata per il personale appartenente ai disciolti enti mutualistici e trasferito negli enti ospedalieri con il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Si caldeggia, pertanto, l'approvazione del testo proposto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il personale assunto o transitato nella categoria direttiva prevista dall'ordinamento del personale degli enti pubblici anteriormente al 20 marzo 1975 è inquadrato, al maturare del decimo anno di anzianità di servizio dalla data di accesso alla predetta categoria, nella qualifica dirigenziale prevista dalla legge 20 marzo 1975, n. 70; nella stessa qualifica è inquadrato il personale che abbia conseguito la qualifica di direttore, sulla base del preesistente ordinamento. L'inquadramento sarà effettuato, ove occorra, in soprannumero.